



**GIANLUCA ABBATE
NOTAIO**

REPERTORIO N. 5281

RACCOLTA N. 4171

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA

(sottoposto al regime fiscale di cui all'articolo 82, commi 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore diciassette e minuti trentadue

- 27 maggio 2022 -

in Roma, alla Via Aurelia n. 477/B.

Avanti a me Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

E' PRESENTE:


- **Dragomir Mirela Narcisa**, cittadina italiana, nata a Constanta (Romania) il 23 dicembre 1957, (Codice Fiscale DRG MLN 57T63 Z129H), domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **"GIRA GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede in Roma, al Largo Città Dei Ragazzi n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 06399191003, REA RM-967494, a quanto infra legittimata giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione, in data odierna, che, in estratto autentico, per me Notaio in data odierna, dal Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, Repertorio n. 5280 si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omissane la lettura per espressa rinuncia della comparente.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che, in questi giorno, ora e luogo, in conformità all'articolo 2479-bis del codice civile, all'articolo 11 dello Statuto e all'articolo 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27/2020, è stata convocata l'Assemblea della società **"GIRA GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) adozione di un nuovo statuto, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui Decreti nn. 117/2017 e n. 112/2017;
2) ampliamento dell'oggetto sociale, strumentale e connesso all'adeguamento di cui sopra, mediante la previsione delle seguenti attività:

- onoterapia per l'età evolutiva e per le famiglie;
- formazione e aggiornamento professionale;
- servizi individuali e di gruppo a sostegno della genitorialità;
- organizzazione di eventi e spettacoli, iniziative socio-culturali ed artistiche;
- promozione di attività sportiva dilettantistica;
- organizzazione di iniziative per l'integrazione e

Registrato a Rieti
il 3 giugno 2022
al n. 1622/IT



- l'inclusione sociale;
- promozione e sensibilizzazione ambientale;
- edufarm - orto didattico;
- editoria e biblioteca;
- catering bio per le scuole.

La componente DRAGOMIR MIRELA NARCISA, nella indicata qualità, mi richiede di redigere il verbale in forma pubblica di detta assemblea; aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA E COSTITUZIONE

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto e per designazione unanime degli intervenuti, la componente DRAGOMIR MARIELA NARCISA, la quale,

constatato

- che l'assemblea è stata regolarmente indetta, nelle forme e nei termini previsti dal vigente Statuto, in questi giorni, ora e luogo, in prima convocazione e, ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2023, in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità previamente fissati, attraverso sistemi che consentono di identificare con certezza i partecipanti e di dare adeguata pubblicità alla riunione;

- che sono presenti, in videoconferenza, tramite la piattaforma virtuale Zoom tutti i soci, come indicato nel foglio delle presenze e dei voti che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**, omissane la lettura per espressa rinuncia della componente;

- che dell'Organo Amministrativo sono presenti, oltre se medesima, gli altri componenti e, precisamente, Casu Ilaria, nata a Roma il 30 aprile 1980, (Codice Fiscale CSA LRI 80D70 H501B), residente in Roma, alla Via Moasca n. 14/A, e Marcellini Anna Rita, nata a Roma il 19 febbraio 1964, (Codice Fiscale MRC NRT 64B59 H501P), residente in Fiumicino (RM), alla Via Cesenatico n. 84, (entrambe collegate in videoconferenza, tramite la piattaforma virtuale telematica Zoom);

- che la Società non ha organo di controllo.

ACCERTATA L'IDENTITÀ E LA LEGITTIMAZIONE DI TUTTI I PRESENTI,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria e idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone la necessità di adeguare il vigente Statuto alle disposizioni di cui Decreti nn. 117/2017 e n. 112/2017;

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, nell'ottica di un incremento

dell
 insc
 Rifo
 ravv
 attu
 prev
 " -
 - fo
 - s
 genit
 - o
 socio
 - pro
 - o
 l'inc
 - pro
 - edu
 - edi
 - cat
 c) di
 conte
 si al
 d) d
 facol

delle prospettive operative della Società e in funzione inscindibilmente connessa e strumentale all'adeguamento alla Riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale, si è ravvisata la necessità di ampliare l'oggetto sociale come attualmente previsto nel vigente Statuto, mediante la previsione delle seguenti attività:

- onoterapia per l'età evolutiva e per le famiglie;
- formazione e aggiornamento professionale;
- servizi individuali e di gruppo a sostegno della genitorialità;
- organizzazione di eventi e spettacoli, iniziative socio-culturali ed artistiche;
- promozione di attività sportiva dilettantistica;
- organizzazione di iniziative per l'integrazione e l'inclusione sociale;
- promozione e sensibilizzazione ambientale;
- edufarm - orto didattico;
- editoria e biblioteca;
- catering bio per le scuole".

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto all'Ordine del giorno.

L'assemblea, mediante alzata di mano,

- favorevoli: tutti i presenti;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

DELIBERA:

a) di approvare l'adeguamento dello statuto Sociale alle disposizioni di cui ai Decreti nn. 117/2017 e n. 112/2017;

b) di modificare l'oggetto sociale in funzione inscindibilmente connessa e strumentale all'adeguamento alla Riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale, mediante la previsione delle seguenti ulteriori attività:

- onoterapia per l'età evolutiva e per le famiglie;
- formazione e aggiornamento professionale;
- servizi individuali e di gruppo a sostegno della genitorialità;
- organizzazione di eventi e spettacoli, iniziative socio-culturali ed artistiche;
- promozione di attività sportiva dilettantistica;
- organizzazione di iniziative per l'integrazione e l'inclusione sociale;
- promozione e sensibilizzazione ambientale;
- edufarm - orto didattico;
- editoria e biblioteca;
- catering bio per le scuole";

c) di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto, contenente quanto sopra deliberato, che al presente verbale si allega sotto la **lettera "C"**;

d) di delegare all'organo amministrativo ogni più ampia facoltà per l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea, alle ore diciotto e minuti trentasei.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Società.

Si invocano le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017, in particolare l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, avendo il presente atto lo scopo di adeguamento a modifiche normative e, in ogni caso, l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 19 - Allegato B D.P.R. n.642/1972.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 GDPR) e della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la comparsa, da me Notaio informata circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali i dati stessi possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza, ed in relazione all'obbligo di rilasciare copia degli atti a chiunque ne faccia richiesta, dichiara di consentire ed autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini previsti e disciplinati dalla citata normativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale, unitamente allo statuto allegato, ho dato lettura alla comparsa, la quale, a mia domanda, lo approva riconoscendolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti quarantanove.

Consta il verbale, scritto in parte con mezzi elettronici da me Notaio e completato di mio pugno, di due fogli dei quali occupa le prime intere sette pagine e parte dell'ottava fin qui.

F.to: DRAGOMIR MIRELA NARCISA

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

L'anno 2022
di regolare

SOCIALE A R

1) adozion
Decreti in

2) ampliari

Assume la
aver cons
componenti

apre la se
Passando a
la necess
attualment

attività,

Il Preside

disposizio

Il CDA, d

- approva

innanzi a

all'artic

l'assembl

Null'alt

seduta v

sottoscr

il Presi



Allegato "A" al n. 5281/4171

GIRA GIRASOLE COOP.SOC. ARL ONLUS

Sede in ROMA – Largo Città dei Ragazzi 1, 00163

Capitale Sociale versato Euro 8.628,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06399191003

Partita IVA: 06399191003 - N. Rea: 967494

(esente da imposta di bollo)

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di maggio alle ore dieci si è riunito a seguito di regolare convocazione, il CDA della Società "GIRA GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) adozione di nuovo statuto, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui ai Decreti nn. 117/2017 e n. 112/2017;

2) ampliamento dell'oggetto sociale, mediante la previsione di ulteriori attività. Assume la presidenza del CDA la signora Dragomir Mirela Narcisa, la quale dopo aver constatato la regolarità della costituzione e la presenza di tutti i componenti del CDA chiama la signora Casu Ilaria a fungere da segretario e quindi apre la seduta.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità, per ragioni operative, di ampliare l'oggetto sociale come attualmente previsto nel vigente Statuto, mediante la previsione di ulteriori attività, in funzione strumentale all'adeguamento di cui appresso.

Il Presidente espone, inoltre, la necessità di adeguare il vigente Statuto alle disposizioni di cui Decreti nn. 117/2017 e n. 112/2017.

Il CDA, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA DI:

- approvare quanto sopra e dare mandato al Presidente del CDA, ai fini di convocare, innanzi al Notaio Gianluca Abbate di Rieti, in video-conferenza in conformità all'articolo 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27/2020, l'assemblea avente il suddetto ordine del giorno.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore undici, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

il Presidente

il Segretario





REPERTORIO N. 5280

Estratto Autentico

CESENTE DA BOLLAS

Io sottoscritto Dottor Gianluca Abbate Notaio in RIETI, iscritto al
dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti che la presente copia
ca composta di un mezzo foglio è conforme a quanto riportato alla
(uno) del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della "GIRA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in
Largo Città Dei Ragazzi n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di
e nel Registro delle Imprese di Roma 06399191003, REA RM-967494.
a Via Aurelia n. 477/B, oggi ventisette maggio duemilaventidue.


Gianluca Abbate



Verbale del Consiglio di Amministrazione

(esente da imposta di bollo)

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di maggio alle ore dieci si è riunito a seguito di regolare convocazione, il CDA della Società "GIRA GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) adozione di nuovo statuto, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui Decreti nn. 117/2017 e n. 112/2017;
- 2) ampliamento dell'oggetto sociale, mediante la previsione di ulteriori attività.

Assume la presidenza del CDA la signora Dragomir Mariela Narcisa, la quale dopo aver constatato la regolarità della costituzione e la presenza di tutti i componenti del CDA chiama la signora Casu Ilaria a fungere da segretario e quindi apre la seduta.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità, per ragioni operative, di ampliare l'oggetto sociale come attualmente previsto nel vigente Statuto, mediante la previsione di ulteriori attività, in funzione strumentale all'adeguamento di cui appresso.

Il Presidente espone, inoltre, la necessità di adeguare il vigente Statuto alle disposizioni di cui Decreti nn. 117/2017 e n. 112/2017.

Il CDA, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA DI:

- approvare quanto sopra e dare mandato al Presidente del CDA, ai fini di convocare, innanzi al Notaio Gianluca Abbate di Rieti, in video-conferenza in conformità all'articolo 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27/2020, l'assemblea avente il suddetto ordine del giorno.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore undici, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

il Presidente

il Segretario



Dragomir Mariela Narcisa
Casu Ilaria

Allegato "B" Mu. 5281/4171

Nominativo	Qualità	CF	Data e luogo di nascita	Indirizzo
Buono Maria	socio	BNUT67B076AMRA65	27.12.1967, Boscoreale, N A	Via Gaetano Amoruso 19, Valentano (VT)
Casu Maria	socio	CSALRI80D70H501B	30/04/1980, Roma	Via Moasca 14H, Roma
De Leo Antonella	socio	DLENNL62B44H501R	04/02/1962, Roma	Via Fratelli Reis Romoli 46, Roma
Dragomir Mirela Narcisa	socio	DRGMLN57T63Z129H	23/12/1957, Romania	Via Copenhagen 6, Fiumicino (RM)
Fettah Jalal	socio	FTJLL77S28Z330H	28/11/1977, Marocco	Via Ettore Scandale 167, Roma
Guadagnino Cecilia	socio	GDGCCCL74S63H501N	23/11/1974, Roma	Via Delle Costellazioni 41, Rignano Flaminio
Marcellini Anna Rita	socio	MRCNRT64B59H501P	19/02/1964, Roma	Via Cesenatico 84, Fiumicino, (RM)
Ortmann Danielle	socio	TTMDLL60E42Z133H	02/05/1960, Svizzera	Via Ettore Scandale 167, Roma
Preziosi Laura	socio	PRZLRA61H59H501L	19/06/1961, Roma	Viale dei Tre Denari 321, Fiumicino (RM)
Tamantini Cristina	socio	TMNCST84M45H501B	05/05/1984, Roma	Via Nurachi 56, Roma
Tranzi Serena	socio	TRNSRNT74D49H501H	09/04/1974, Roma	Via dei Sabelli 211, Roma

Dragomir Narcisa



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di ROMA la Società cooperativa a mutualità prevalente denominata "GIRA GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

L'organo amministrativo potrà istituire uffici amministrativi e/c stabilimenti operativi, non aventi carattere di sede secondaria.

L'assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri Comuni nonché sull'istituzione e sulla soppressione di sedi secondarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, nei modi disciplinati dalle norme vigenti in materia.

Articolo 3 - Norme applicabili

Alla presente cooperativa si applicano:



1) -
tipo "A"
novembre
2) -
tipo "B"
novembre
finalizz
socialm
391/90
lavorat
3) -
nonché
in cu
disposi
modific
4) -
le dis
D.lgs.
specif
1, com
acquis
5) -
le nor
6) -
del co

1) - Le disposizioni in materia di cooperative sociali di tipo "A" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) - Le disposizioni in materia di cooperative sociali di tipo "B" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 8 novembre 1991 n. 381 e di cui al D.Lgs. n. 112/2017, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 391/97 in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati;

3) - Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 112/2017 nonché, in quanto compatibili, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

4) le disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative, stabilendo, infatti, l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 che le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale;

5) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

6) - per quanto non previsto dagli articoli 2311 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni

sulla società a responsabilità limitata.

La cooperativa ha, inoltre, l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 (Scopo mutualistico)

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e, come sopra precisato, le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Ai sena

cooperat

della pr

La Coope

- prom

svolgime

età scol

Particol

all'app

per sti

attitudi

La Coope

in gru

socializ

consenti

favorire

La Coope

1) comp

insegar

quant'a

2) ge

rispett

3) svol

- oncte

Ai sensi dell'articolo 2512 del Codice Civile, la cooperativa si avvarrà prevalentemente nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci.

Articolo 5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha lo scopo di:

- promuovere l'educazione e la crescita umana attraverso lo svolgimento di attività educativa e ricreativa di bambini in età scolare e prescolare.

Particolare attenzione viene rivolta alla fase propedeutica all'apprendimento didattico, utilizzando l'attività ludica per stimolare la curiosità del bambino e coltivarne le attitudini individuali.

La Cooperativa si propone inoltre di favorire l'inserimento in gruppi di coetanei, onde permettere la prima socializzazione al di fuori del ristretto nucleo familiare e consentire la creazione di relazioni interpersonali volte a favorire la crescita.

La Cooperativa potrà inoltre:

1) compiere quanto necessario alla formazione del corpo insegnante predisponendo corsi d'aggiornamento, convegni e quant'altro;


2) gestire servizi socio-sanitari ed educativi in pieno rispetto della normativa vigente;

3) svolgere le seguenti attività:

- onoterapia per l'età evolutiva e per le famiglie;

- formazione e aggiornamento professionale;
- servizi individuali e di gruppo a sostegno della genitorialità;
- organizzazione di eventi e spettacoli, iniziative socio-culturali ed artistiche;
- promozione di attività sportiva dilettantistica;
- organizzazione di iniziative per l'integrazione e l'inclusione sociale;
- promozione e sensibilizzazione ambientale;
- edufarm - orto didattico;
- editoria e biblioteca;
- catering bio per le scuole.

Per perseguire il proprio scopo, la Cooperativa può anche partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici e/o privati; produrre, acquistare, vendere e permutare beni, opere e servizi, sia in proprio che per conto terzi, con priorità e particolari agevolazioni per i proprio soci; può, altresì, consorzarsi con altre Cooperative aventi oggetto simile o complementare al proprio, aderire ad organismi volti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, compiere infine ogni operazione commerciale, industriale, artigianale, agricola, mobiliare, immobiliare e finanziaria, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie, ove ritenuta utile, opportuna o necessaria, a giudizio del Consiglio di



administ
 Le prec
 nell'ass
 legge i
 richiest
 e con
 qualific
 richies
 settori
 La soci
 di inte
 cui all
 Settore
 Issa po
 raggiun
 appalti
 La soci
 previst
 La coo
 profess
 La coo
 tempo
 social
 social
 necess

amministrazione.

Le predette attività sociali dovranno essere realizzate nell'assoluto e pieno rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, delle licenze e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività sociali stesse, e con particolare riferimento agli obblighi di qualificazione professionale, di possesso dei requisiti richiesti, previsti dalle vigenti normative disciplinanti i settori di operatività.

La Società potrà, in ogni caso, svolgere le altre attività di interesse generale, connesse ai settori di cui sopra, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Essa potrà operare su tutto il territorio nazionale. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà assumere appalti dallo Stato, da Regioni, da Enti pubblici e privati.

La società potrà avvalersi di tutte le leggi e le normative previste che riguardino l'occupazione.

La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

La cooperativa potrà, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, svolgere le attività connesse all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere le operazioni negoziali ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli stessi, in via

strettamente strumentale al perseguimento degli scopi sociali e quindi in via occasionale con esclusione di qualsiasi operazione vietata svolta "da e nei confronti del pubblico" e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle leggi tempo per tempo vigenti e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per le prestazioni di consulenze e di qualsiasi altra attività che lo richieda, la cooperativa si avvarrà dell'opera di professionisti, iscritti nei relativi albi professionali i quali agiranno in nome proprio e sotto la personale responsabilità nel pieno rispetto della Legge n. 1815 del 1939.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore

al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Articolo 7 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti

dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia e da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al

25% (venticinque per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale,

conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Articolo 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al

limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo articolo 5, delibera, anche secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla

modificazione dello statuto. In caso di rigetto della
domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare
entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla
all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro
sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla
domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in
occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso
di deliberazione difforme da quella dell'organo
amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto
stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi
entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio
le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota di capitale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 10 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio

che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile.

Articolo 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti

di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la
società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dall'articolo 5, e che comunque
svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla
cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti
valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi
sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali
alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti
pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo
mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
reati che importino l'interdizione anche temporanea dai
pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di
esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del
rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro
sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le
procedure arbitrali di cui all'articolo 29. L'esclusione
diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da
farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza
cui ris
eredi o
li rapp
data d
l'annu
nella
deliber
del re
preced
liquid
Artic
I soc
dovran
cinque
dell'
socia
richi
con
di r
socie
confi
rece
dall

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, da cui risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 13.

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza

della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 (Soci finanziatori - Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la cooperativa può emettere strumenti privi di diritti di amministrazione, destinati ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo, ai fini

del collocamento dei titoli.

TITOLO V - RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore non inferiore né superiore a quelli indicati dalla normativa vigente;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e. dalla riserva straordinaria;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non

possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la

vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività

in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato;

b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i

dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza anche a quanto previsto in apposito regolamento. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverla nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Articolo 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei

soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, entro il maggior termine previsto dalla legge stessa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) la r
di cui
Gli ut
finalit
delle r
mutuali
ristorn
articol
destina
b) ed f
I soci
dalla
che un
almeno
al vot
sono r
1) l'a
e la c
2) l
strutt
3) la
sinda

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (ove esistente);

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo

paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento

della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante

deliberazione assembleare, con le modalità previste

dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - anche in

luogo diverso dalla sede sociale - mediante o lettera

raccomandata A.R. o e.mail o fax, inviata otto giorni prima

dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la

data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che

deve essere fissata in un giorno diverso da quello della

prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette

formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita

quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con

diritto di voto e siano presenti, o informati della

riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se

nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 27 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci, all'atto della nomina, stabiliscono la durata della carica del consiglio di amministrazione, che non può essere superiore a tre esercizi, e, pertanto, il consiglio di amministrazione scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in

cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte

senza indugio nel libro delle decisioni degli

amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato

dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su

cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli

amministratori. La convocazione, recante l'ordine del

giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve

essere spedita a tutti gli amministratori e ai sindaci, se

nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima

dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue

deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione

formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica

ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle

deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria

la presenza effettiva della maggioranza dei membri in

carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza

assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti,

la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della

seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal

segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel

libro delle decisioni degli amministratori. L'organo

amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della

cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Ogni centocinquanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o

alle az:
il regu
dell'art
relazion
delle d
nuovi se
La rapp
Consigli
consigli
sopravve
provved
2386 de
la mag
carica
sostitu
dell'in
decisio
sindaca
gli at
del col
ricorse
alla
determi
membri
amminis



alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare
il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi
dell'articolo 2345-bis del Codice Civile. Nella medesima
relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni
delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di
nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del
Consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai
consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza
sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo
2386 del codice civile, in quanto compatibile. Se viene meno
la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in
carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la
sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta
dell'intero consiglio di amministrazione, il ricorso alla
decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio
sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo
gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza
del collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far
ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino
alla loro sostituzione. Spetta alla decisione dei soci
determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai
membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di
amministratori investiti di particolari cariche, la

remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Articolo 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi



nominati scadono insieme con quelli in carica. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere

trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale
e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del
collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei
presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far
trascrivere al verbale i motivi del proprio dissenso. I
sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei
soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi
almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Articolo 29 - (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero
tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da
un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo
ove ha sede la società, in carica all'epoca, il quale dovrà
provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta
fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati
provvederanno a designare il Presidente. Nel caso in cui il
soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la
nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al

Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la
società. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta
giorni dalla nomina e deciderà in via rituale secondo
diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le
risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale
vincoleranno le parti. Il Collegio Arbitrale determinerà
come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel
seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente
articolo 23, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31
gennaio 92, n. 59; il tutto in conformità al presente
statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 del
Codice Civile.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Articolo 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to: DRAGOMIR MIRELA NARCISA

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

certifico i
5
legge.
tieti, 24 g



certifico io sottoscritto, Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, che la presente copia, composta di
5 pagine, è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla
legge.

Rieti, 24 giugno 2022

Gianluca Abbate

